

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 72 del 03 aprile 2017

Concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo in Comune di San Stino di Livenza (VE), canale Commessera, per uso privato da diporto. DGRV n. 1791 del 4 settembre 2012. Ditta: SUSANA ALEX (codice IPCO150025).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dalla ditta Susana Alex.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza prot. reg. nr. 365720 del 14.9.2015;
- parere favorevole ai fini idraulici di cui alla nota del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto prot. reg. 422629 del 31.10.2016;
- parere favorevole di conformità urbanistica e ambientale all'uso dei luoghi del Responsabile Sportello Unico per l'edilizia del Comune di San Stino di Livenza (VE) prot. n. 15111 del 09.09.2016;
- parere favorevole di conformità ai fini della sicurezza della navigazione del Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1358 del 05.10.2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 365720 del 14 settembre 2015 con la quale la ditta SUSANA ALEX (*omissis*) ha chiesto all'Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 in Comune di San Stino di Livenza, canale Commessera per uso privato da diporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di San Stino di Livenza (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere favorevole ai fini idraulici di cui alla nota del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto prot. reg. nr. 422629 del 31 ottobre 2016;

VISTO il parere favorevole di conformità urbanistica e ambientale all'uso dei luoghi del Responsabile Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di San Stino di Livenza (VE) prot. nr. 15111 del 9 settembre 2016;

VISTO il parere favorevole ai fini della sicurezza della navigazione del Responsabile Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1358 del 5 ottobre 2015;

CONSIDERATO che la ditta Susana Alex a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 17 marzo 2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;

decreta

1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla ditta SUSANA ALEX (*omissis*) della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 in Comune di San Stino di Livenza (VE), canale Commessera, per uso privato da diporto, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 287 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 17 marzo 2017 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3) l'importo del Canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 286 del 17 marzo 2017 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto Canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;

4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata del Canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Zanin